

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI (IX) - IGIENE E SANITÀ (XIV)

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE DE MARIA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche. (1320)	1
PRESIDENTE, <i>Relatore per la XIV Commissione</i>	1, 2, 3, 4
FORTINI, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	2, 3
DI NARDO	2
MESSINETTI	3, 4
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	3, 4
GRAZIOSI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	3
GUARIENTO	3
ALESSANDRINI	4
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	4

La seduta comincia alle 9,30.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo: per la IX Commissione i deputati Aldisio, Cavallaro Francesco, Greggi Agostino e Mosca; per la XIV Commissione i deputati Gennai Tonietti Erisia, Cucco Alfredo e Fanales.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche (1320).

PRESIDENTE, *Relatore per la XIV Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche ».

Com'è noto la legge 23 marzo 1964, n. 134, ha aggiornato i limiti del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, già stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534. Tale aggiornamento prevede l'elevazione dei limiti degli importi da 200 a 500 milioni per le opere di competenza dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e degli organi consultivi regionali e da 30 a 100 milioni per le opere di competenza degli ingegneri capi del genio civile.

Peraltro la nuova legge non ha modificato gli importi fissati dalla legge 30 luglio 1959, n. 595, recante norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche (ospedali, istituti di cura, mattatoi, cimiteri, acquedotti, fognature, ecc.).

Al fine di assicurare una coordinata e organica applicazione della citata legge n. 134 del 1964, è stato predisposto questo disegno di legge che modifica i limiti degli importi per le opere igieniche, adeguandoli alla nuova disciplina legislativa.

Il provvedimento attribuisce alla competenza del ministro della sanità e del ministro dei lavori pubblici, previ pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'approvazione dei progetti per la costruzione di opere igieniche, il cui importo superi i 500 milioni di lire. Il provvedimento, inoltre, attribuisce alla competenza del medico e del veterinario provinciale e del provveditore alle opere pubbliche, previ pareri dell'ingegnere capo del Genio civile, del comitato tecnico amministrativo presso i provveditorati alle opere pubbliche e del consiglio provinciale di sanità, l'approvazione dei progetti per la costruzione di opere igieniche, il cui importo non superi i 500 milioni di lire.

Qui, però, appare evidente un certo divario, in quanto il Ministero dei lavori pubblici ha una propria strutturazione regionale e provinciale — provveditorati alle opere pubbliche, Genio civile — mentre il Ministero della sanità non dispone di organi regionali. È questa la prima cosa che è balzata agli occhi a me, nello scorrere il testo del disegno di legge in esame.

C'è questa discrasia. Mentre, infatti, per i progetti di opere igieniche di importo superiore a lire 500 milioni, l'approvazione avviene, ovviamente, al livello ministeriale (ministro dei lavori pubblici e ministro della sanità), per quanto riguarda i progetti di opere igieniche di importo inferiore a lire 500 milioni, manca la corrispondenza tra organi periferici, regionali e provinciali, del Ministero dei lavori pubblici e organi periferici, soltanto a livello provinciale, del Ministero della sanità.

Quindi, innegabilmente, questa discrasia esiste. Ed esiste perché, ripeto, gli organi regionali della sanità mancano. Cosicché, esaminando questo disegno di legge, si nota che il decentramento si compie, a livello regionale tra organi regionali del Ministero dei lavori pubblici e organi provinciali del Ministero della sanità, competenti rispettivamente per il territorio della propria provincia.

Questa la sostanza del provvedimento all'ordine del giorno.

Vorrei pregare ora l'onorevole Fortini, relatore per la IX Commissione, di voler ulteriormente illustrare il disegno di legge.

FORTINI, *Relatore per la IX Commissione*. Onorevoli colleghi, come ha rilevato l'onorevole Presidente con recente legge 23 marzo 1964, n. 134, al fine di predisporre un ulteriore decentramento dei servizi del

Ministero dei lavori pubblici, sono stati aggiornati i limiti di valore stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche.

Fra l'altro sono stati elevati a lire 100 milioni le opere di competenza del Genio civile e a lire 500 milioni le opere di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche.

Con il disegno di legge in esame vengono opportunamente modificati anche i limiti degli importi per le opere igieniche, fissati con la legge 30 luglio 1959, n. 595, adeguandoli alla nuova disciplina legislativa.

Pertanto al medico ed al veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze, ed al provveditore alle opere pubbliche, spetta l'approvazione dei progetti per la costruzione di opere igieniche fino all'importo di lire 500 milioni, sentito il parere dell'ingegnere capo fino a lire 100 milioni, ovvero del Consiglio provinciale sanitario e del Comitato tecnico amministrativo del provveditorato per opere d'importo superiore, fino a 500 milioni.

L'approvazione di opere igieniche d'importo superiore a lire 500 milioni, sarà di competenza dei ministri della sanità e dei lavori pubblici.

Nulla si ha da rilevare a riguardo del progetto in esame, che si concreta soltanto nell'aggiornamento dei limiti di valore. È peraltro da raccomandarsi che, in sede di revisione delle leggi sui lavori pubblici, si esamini l'opportunità, anche per semplificare e snellire le procedure, di considerare sufficiente l'approvazione dei progetti per la costruzione di opere pubbliche da parte del solo ministro dei lavori pubblici, senza necessità di alcun concerto, quando sui progetti, oltre che sul programma dei lavori da eseguire, si siano già pronunziati gli organi consultivi delle amministrazioni interessate.

Non avrei altro da dire se non proporre l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI NARDO. Il provvedimento in esame era ed è vivamente atteso dalle amministrazioni periferiche sia del Ministero dei lavori pubblici che del Ministero della sanità, ma è in particolare atteso dalle amministrazioni comunali. La sua approvazione comporterà l'aggiornamento dei limiti del decentramento dei servizi delle due amministrazioni sopra citate e ritengo pertanto che non dovrà incontrare alcuna difficoltà. Desidererei però avere un chiarimento, in quanto fra le opere previste non vedo nulla per quanto attiene al parere

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUBBL. E IGIENE) — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1964

che deve essere espresso per la costruzione degli edifici scolastici.

Ritengo, poi, opportuno che si ponga fine al fatto dei concerti tra vari ministeri, dato che essi non hanno causato altro che perdite di tempo.

Per concludere, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

MESSINETTI. La mia parte concorda sull'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FORTINI, *Relatore per la IX Commissione*. Debbo informare l'onorevole Di Nardo che gli edifici scolastici hanno un trattamento diverso. Non ho altro da aggiungere e invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE, *Relatore per la XIV Commissione*. La competenza specifica per gli edifici scolastici è del Ministero della pubblica istruzione; la competenza del Ministero della sanità riguarda soltanto l'aspetto igienico.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle conclusioni espresse dagli onorevoli Relatori e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'onorevole Presidente ha giustamente fatto rilevare la diversità esistente, in campo regionale, tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero della sanità. Al Ministero della sanità si sta già discutendo questo argomento; anche perché altri dicasteri, oltre quello dei lavori pubblici, hanno organi regionali (il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad esempio, ha gli ispettorati compartimentali), si era proposto di creare il veterinario compartimentale e il medico compartimentale; tutto questo, però, crea delle difficoltà ed è mia opinione che queste siano questioni da tenersi in sospenso in attesa dell'attuazione delle Regioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

a) dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se

l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 500 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) l'ingegnere capo del Genio civile, se la spesa totale non supera lire 100 milioni;

b) il Consiglio provinciale di sanità ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

c) il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

GUARIENTO. Mi pare vi sia una discordanza tra la lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 e la lettera a) del secondo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Non è esatto. Sono differenti perché i richiami delle lettere a), b) e c) sono puramente casuali e non debbono necessariamente coincidere.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 500 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) l'ingegnere capo del Genio civile ed il medico provinciale se la spesa totale non supera lire 100 milioni;

b) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

 IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUBBL. E IGIENE) — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1964

c) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

MESSINETTI. Signor Presidente, per essere più chiari, al punto b) del primo e del secondo comma riterrei opportuno precisare che ci si riferisce al medico provinciale ed al Consiglio provinciale di sanità rispettivamente competenti per territorio.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non sarei contrario.

ALESSANDRINI. Signor Presidente, lo scopo del provvedimento è semplicemente quello di adeguare le cifre di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 595.

La legge è in vigore già da tempo e mai si è sentito dire che siano sorte delle difficoltà. Io non vedo, per conseguenza, la ragione di un'analisi che non ci è stata sollecitata e che non mi pare necessaria.

PRESIDENTE. Possiamo risolvere così il problema, se l'onorevole Messinetti è d'accordo e non insiste: preghiamo di mettere a verbale che, allorché nel punto b) del primo e secondo comma si parla del medico provinciale e del Consiglio provinciale di sanità, devono intendersi quelli competenti per territorio, in ciò accogliendo la precisazione formulata dallo stesso onorevole Messinetti.

Pongo allora in votazione l'articolo 2.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere pubbliche » (1320):

Presenti e votanti	41'
Maggioranza	21
Voti favorevoli	41'
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IX Commissione: Alessandrini, Angelini Giuseppe, Baroni, Brandi, Calvetti, Carra, Degan, Di Nardo, Fortini, Guariento, Jacazzi, Lusoli, Napolitano Luigi, Ripamonti, Taverna.

Per la XIV Commissione: Barba, Barberi, Bartole, Bemporad, Biagini, Buffone, Cappello, Cattaneo Petrini Giannina, De Maria, Di Mauro Ado Guido, Fada, Gasco, Lattanzio, Messinetti, Monasterio, Morelli, Pasqualicchio, Perinelli, Pierangeli, Romano, Savio Emanuela, Sorgi, Spinelli, Tantalò, Urso, Usvardi

Sono in congedo:

Per la IX Commissione: Aldisio, Cavallaro Francesco, Greggi Agostino e Mosca.

Per la XIV Commissione: Gennai Tonietti Erisia, Cucco Alfredo e Fanales.

La seduta termina alle 10,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI